

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Tutela del patrimonio idrico

ONOREVOLI SENATORI. — Da alcuni anni abbiamo avuto modo di prendere coscienza del grave problema delle acque che, a parte alcune ipotesi ispirate più da visione « catastrofistica » che da rigore scientifico, permane in tutta la sua gravità sia a livello ecologico e sia a livello sociale ed economico.

Nel nostro Paese la mancanza di una legislazione adeguata consente a chiunque di scavare pozzi e di procedere in tal modo ad una indiscriminata azione di progressivo depauperamento delle falde freatiche del sottosuolo; d'altra parte, le stesse aziende degli acquedotti municipali esigono un canone soltanto per le spese di servizio, nel mentre nessun prezzo è dovuto dagli utenti per il costo dell'acqua che, in quanto bene pubblico, dovrebbe essere assoggettato ad una più congrua regolamentazione.

Il disegno di legge proposto, lungi dall'aver pretese esaustive sull'argomento, mira soprattutto a mettere in condizione i Comuni, e gli altri enti pubblici interessati, di ricavare proventi idonei per poter meglio effettuare il servizio e potenziarlo rispetto alle sempre nuove esigenze avanzate dalla collettività. Nello stesso tempo esso tende pure a consentire — specialmente nei centri urbani — una più razionale e controllata utilizzazione delle acque sotterranee oltre a prevedere per l'escavazione dei pozzi — dopo

aver ottenuto la prescritta autorizzazione dalle autorità comunali — il pagamento di un diritto di concessione e di un canone mensile a seconda della portata del pozzo scavato.

L'articolato proposto tende anche ad introdurre il concetto della « proprietà pubblica » per quanto riguarda l'acqua e ciò al pari di tutto quanto altro è ricavato dal sottosuolo: di qui l'introduzione dell'istituto della « concessione » che ne permette — sempre sotto il controllo del Comune — l'utilizzazione anche da parte di altri utenti, diversi da coloro che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione. In tal modo — e questo è un fenomeno molto frequente nelle regioni che specie nei periodi estivi sono interessate da penuria idrica — si porrà fine anche al fenomeno veramente « feudale ed antidemocratico » che vede il sindaco protagonista di richieste di utilizzazione per « fini pubblici » delle « acque private », quando — ovviamente — non si ricorra all'istituto della requisizione del pozzo.

E appena il caso di dire che il disegno di legge proposto, riguardante le acque utilizzate per fini potabili ed irrigui, non comprende norme per le acque minerali le quali sono già sottoposte ad altre disposizioni legislative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutte le acque di superficie o sotterranee sono di proprietà dello Stato che delega i Comuni all'amministrazione della loro utilizzazione, quando non si applicano altre leggi recanti norme particolari.

Art. 2.

I Comuni — ove ne ravvisino l'opportunità — possono, a loro volta, delegare i loro poteri amministrativi ai consorzi idrici e/o irrigui ed alle aziende municipalizzate per la distribuzione idrica.

In ogni caso il Comune, nel cui territorio sia stata captata una sorgente idrica non utilizzata per scopi termali o di imbottigliamento, ha diritto ad esigere un canone mensile proporzionale alla portata della fonte, anche se questa sia stata ricavata da privati cittadini.

La Regione fisserà con apposito decreto l'ammontare dei canoni, tenendo conto della destinazione, potabile o a scopo irriguo ovvero industriale, dell'acqua captata.

Art. 3.

I Comuni possono concedere a privati l'autorizzazione per l'escavazione dei pozzi e la utilizzazione delle acque captate.

Il Comune — quando ne ricorra la necessità — può in qualsiasi momento revocare la concessione e rientrare in possesso del pozzo escavato, completo delle eventuali attrezzature di sollevamento installate al tempo della realizzazione che vanno chiaramente indicate e specificate nella richiesta che il privato avanza all'autorità comunale.

Al Comune — anche contemporaneamente all'utente concessionario — è consentita la utilizzazione temporanea o perpetua delle acque captate, provvedendo in proprio alle eventuali spese per l'allacciamento alla rete idrica pubblica.

Art. 4.

La concessione dell'autorizzazione a privati per la escavazione dei singoli pozzi è rilasciata dal sindaco, sentito il parere consultivo della commissione edilizia comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il rilascio di concessione ai consorzi ed alle aziende di cui all'articolo 2 della presente legge, nonchè a cittadini e ditte private per la escavazione di più pozzi, è competente il Consiglio comunale che delibera entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 5.

Per il costo dell'acqua, dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli utenti dei civici acquedotti a scopo potabile in abitazioni saranno tenuti a corrispondere ai Comuni, o a chi per essi, un canone pari a quello già attualmente corrisposto quale solo pagamento del servizio di approvvigionamento idrico.

I Comuni sono obbligati ad aggiornare i ruoli, tenendo conto di quanto previsto dal precedente comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per quanto riguarda le grandi utenze di cui all'articolo 2, entro un anno è fatto obbligo ai Comuni di adeguare alle nuove tariffe, che la Regione emanerà entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge, i ruoli dei canoni idrici da esigere dagli utenti.

Art. 7.

Ogni volta che vi sia urgenza e necessità, nessuna autorizzazione è richiesta al Comune per consentire ai suoi dipendenti di accedere al pozzo o alla sorgente per operazioni di controllo o per effettuare lavori di allacciamento.

Quando non ricorrono motivi di urgenza, il Comune è solo tenuto a preavvisare il concessionario dieci giorni prima dell'inizio

di eventuali lavori di allacciamento o di altra natura.

Art. 8.

Presso ogni pozzo — a parte i già dovuti accertamenti batteriologici — dovrà pure essere installato un efficiente impianto filtrante o di clorazione quando ciò sia espressamente richiesto dall'ufficiale sanitario competente per il territorio.

Art. 9.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai pozzi privati già esistenti ed alle sorgenti già captate.

Per quanto riguarda le opere già realizzate di cui al predetto comma, la decorrenza per il calcolo degli aumenti dei canoni è comunque fissata dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della presente legge.

Tutti sono tenuti a denunciare al Comune l'esistenza, l'esatta ubicazione e le eventuali attrezzature installate presso i pozzi già in passato scavati o presso le sorgenti già captate.

Art. 10.

Fermo restando quanto previsto eventualmente da altre disposizioni legislative, ai contravventori della presente legge saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

confisca del pozzo, della sorgente e delle attrezzature per omessa denuncia prevista dall'articolo 9, ultimo comma;

la medesima sanzione, oltre al pagamento di un'ammenda di lire un milione, si applica nei confronti di coloro che diano inizio a lavori di escavazione o captazione senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione;

confisca del pozzo, della sorgente e delle attrezzature, oltre al pagamento di una ammenda di lire un milione, per omesso adempimento — entro i termini di volta in volta fissati — a quanto ordinato e prescritto dall'ufficiale sanitario del Comune competente.